

COMUNE DI VOGHIERA

(Provincia di Ferrara)

Rep. S.P. n. ____/____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHIERA, E L'ASSOCIAZIONE XXXXX PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHIERA.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Voghiera presso il Comune di Voghiera

TRA

il COMUNE DI VOGHIERA con sede in Voghiera – viale B. Buozzi, n. 12/B (C.F. 00289060386) rappresentata da XXXX, nato a XXXX il XXXX, che agisce nella sua qualità di XXXX, autorizzato con Decreto Sindacale Prot. n. XXX del XXXX, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

l'Associazione di Volontariato **XXXX** con sede in XXXX, via XXXX - C.F. XXXX, rappresentata da XXXX, nato a XXXX il XXXX;

Premesso che il Comune di Voghiera:

- intende realizzare azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente, segnatamente riguardanti l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nonché l'illecita gestione degli stessi;
- intende verificare il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana (approvato con delibera di C.C. n. 64 del 29/11/2018);
- intende inoltre verificare la corretta Applicazione della Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale" e del Regolamento sulla tutela degli animali (approvato con delibera di C.C. n. 10 del 08/04/2014);
- intende inoltre realizzare un censimento e monitoraggio delle colonie feline con contestuale contenimento della popolazione felina libera e prevenzione del fenomeno del randagismo oltre che dell'attività di recupero e sterilizzazione degli esemplari femmine ed al loro reinserimento;
- riconosce l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento organizzativo delle attività nell'ambito della normativa di riferimento;
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

- concorrere con le istituzioni pubbliche alla vigilanza e tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
- il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede al comma 1 dell'art. 56 che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento Atersir avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, all'art. 3, c. 6, prevede la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie ecologiche per il controllo sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio;
- l'art. 14 della L.R. 12/2005 “Criteri di priorità per le convenzioni” stabilisce al comma 2: “Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'art.13, co.1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20/03/2024 avente per oggetto “Indirizzi operativi per l'espletamento dell'attività di vigilanza, controllo ambientale ed attività di educazione ambientale nel territorio comunale”, con la quale sono stati deliberati gli indirizzi operativi in merito all'opportunità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento delle attività di vigilanza ambientale per la successiva stipula di convenzione, per l'anno 2024, con associazione del terzo settore, ai sensi dell'art. 5 primo comma lett. D) ed E) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. ed avente i requisiti previsti dalla L.R. 3 luglio 1989, n. 23;
- la Determina n. ... del ... avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di associazioni /organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo ambientale ed attività di educazione ambientale” con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio e Ambiente, a seguito di mandato della Giunta Comunale, approvava lo schema di avviso, il modulo per la presentazione delle istanze e lo schema della presente convenzione per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo ambientale nel territorio comunale”;
- la convenzione costituisce lo strumento per regolare i rapporti fra l'Associazione e l'Ente o Organismo Pubblico che si avvale dell'opera dell'Associazione;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1) Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento di attività di volontario dell'Associazione XXXX sul territorio comunale, inteso come aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dai Corpi di Polizia Locale, con il fine di collaborare con questi nel promuovere l'educazione e il rispetto della legalità per la salvaguardia dell'ambiente. Lo spirito della presenza del volontario sarà improntato ad un'azione che, mediante un'attenta capacità di ascolto della comunità cittadina, contribuisca anche allo sviluppo di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano, delle attività di informazione rivolte ai cittadini, del senso civico per un maggior rispetto delle regole che presidiano la qualità dell'ambiente. La medesima presenza sarà anche volta ad osservare e segnalare alle forze dell'ordine eventuali attività delittuose e comunque ritenute di interesse per queste ultime.

2) Costituiscono attività oggetto della presente Convenzione la tutela e la salvaguardia dell'ambiente da comportamenti che possano metterne a rischio l'integrità e la salubrità, con particolare riferimento al settore della gestione dei rifiuti. Tali obiettivi sono da perseguire prevenendo ed anche reprimendo criticità ambientali rappresentate dagli episodi di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, assicurando il rispetto dei luoghi pubblici. Ci si prefigge di sensibilizzare il cittadino sulla problematica dell'abbandono dei rifiuti, stimolandolo verso una cultura ambientale che riduca le situazioni di degrado.

3) L'Associazione XXXX collaborerà inoltre con le competenti autorità veterinarie locali secondo un programma di attività che interessa sia le aree pubbliche sia le aree private del territorio comunale di Voghiera provvedendo ad un primo censimento ufficiale delle colonie e delle oasi feline attuando:

- a) il monitoraggio della popolazione felina presente nelle singole colonie e oasi del territorio comunale, verificando altresì che non si presentino abusi o maltrattamenti;
- b) attività di prevenzione del fenomeno del randagismo, ai fini di una gestione integrata e sempre più collaborativa delle colonie e oasi feline, con particolare riferimento al processo di recupero, sterilizzazione e micro chippatura dei gatti e al loro successivo reinserimento sul territorio;
- c) l'esercizio delle funzioni generali di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e protezione degli animali, nonché alla L.R. 27/2000 e s.m.i. ed ai regolamenti comunali in vigore in materia;

Art. 2 – Durata e rinnovo della convenzione

1) Le parti convengono che la presente Convenzione abbia una durata annuale con scadenza al 31 dicembre 2024 con opzione in capo all'Amministrazione Comunale di rinnovo espresso per un ulteriore anno;

2) Ciascun contraente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di mesi uno, per provata inadempienza dei rispettivi impegni delle Parti, previsti in questo atto, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.

2) Prima della scadenza della presente Convenzione, le parti valuteranno i risultati delle attività compiute, le risorse disponibili e per predisporre gli eventuali atti per il rinnovo della Convenzione.

Art. 3 Qualifiche delle Guardie Volontarie e loro impiego

1) Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1, le Guardie Volontarie dell'associazione XXXX devono essere in possesso della nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", a norma delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento. Per il perseguimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'impiego delle Guardie volontarie avviene sotto il controllo del Comune di Voghiera, che si avvale del Comando del Corpo di Polizia Locale "Terre Estensi", ai fini delle attività di vigilanza da svolgere, fermo restando quanto stabilito dal R.D. 26.9.1935, n. 1952, in ordine alla vigilanza sulle attività delle Guardie, che compete al Questore.

2) Alle Guardie Volontarie che, a seguito del decreto prefettizio di nomina previsto dalle vigenti disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, abbiano ottenuto la nomina a "Guardia Particolare Giurata", è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale ai fini delle norme penali e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni definite nella presente Convenzione.

3) Per gli effetti del comma precedente, le Guardie volontarie, che ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689 esercitano funzioni di polizia amministrativa, a norma degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 23/89, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono soggetti incaricati del controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale. Per l'accertamento delle violazioni delle suddette norme di competenza, le Guardie volontarie possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; ad operazioni tecniche, a rilievi descrittivi, fotografici e videoriprese; al sequestro cautelare delle cose assoggettabili a confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4) Le Guardie volontarie sono tenute ad osservare tanto le disposizioni scritte, quanto quelle verbali ricevute dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, direttamente, o da un delegato dello stesso.

5) Le Guardie Volontarie esercitano le funzioni e rivestono la qualità di Pubblico Ufficiale, esclusivamente durante il turno orario loro assegnato, in osservanza delle disposizioni organizzative emanate dal Comando di Polizia Locale. Dette disposizioni organizzative saranno formulate sulla base della disponibilità del personale volontario, che il Raggruppamento avrà previamente comunicato al Comando di Polizia Locale. Tali disposizioni indicheranno, anche nominativamente, l'identità delle Guardie incaricate delle attività oggetto della presente convenzione.

6) L'impiego del personale volontario suddetto è attuato, altresì, mediante la predisposizione e l'osservanza di specifiche norme di comportamento contenute negli articoli seguenti della presente Convenzione, in particolare negli articoli 6, 7, e 8 e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

7) Le Guardie Volontarie esercitano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 4 - Ripartizione delle spese

- 1) Il Comune riconosce all'Associazione un contributo massimo di € 2.000,00/anno in ragione della rilevanza e utilità sociale delle attività derivanti dalla presente convenzione.
- 2) Il rimborso di cui al comma 1) ricomprende i costi in quota parte sostenuti dall'associazione XXXX, dovuti a carburante, manutenzione automezzi, vestiario/dpi, attrezzature in genere per lo svolgimento delle attività di vigilanza, cancelleria e spese generali sede, assicurazioni per infortunio, responsabilità civile e tutela legale degli associati, per la fornitura della modulistica dei verbali, dei prontuari operativi, delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 7, per l'attività di formazione e coordinamento dei volontari ed eventuali ulteriori costi attinenti allo svolgimento delle attività di vigilanza, con particolare riferimento al processo di recupero, sterilizzazione e micro chippatura dei gatti.
- 3) Con cadenza semestrale l'Associazione XXXX produrrà una relazione specifica sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, nella quale siano messe in luce eventuali criticità e/o punti forza, contenente anche la rendicontazione economica ai fini della liquidazione delle spese sostenute ammesse a rimborso.
- 4) Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà contenere idonea documentazione comprovante le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività di vigilanza e, per le spese non documentabili, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del DPR 445/2000) a firma del presidente dell'Associazione XXXX, nei limiti previsti dall'art. 17 c. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore".

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento

L'associazione XXXX garantisce che le proprie Guardie volontarie, inserite nelle attività oggetto della presente Convenzione, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 23/89 e s.m.i. e delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza. Il Comune di Voghiera, e l'Associazione XXXX predispongono e realizzano gli incontri di informazione e aggiornamento per il conseguimento di un'adeguata preparazione sulle caratteristiche e criticità del territorio sul quale si troveranno ad operare finalizzati ad un servizio di vigilanza di carattere non solo repressivo, ma anche preventivo.

Art. 6 – Segni distintivi di riconoscimento

- 1) Ai volontari, durante le attività disciplinate nella presente Convenzione, è fatto obbligo di indossare il bracciale o suo equivalente recante la dicitura "Regione Emilia-Romagna GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA L.R. 23/89" (Art. 6 comma 4. L.R.23 luglio 1989 n. 23), quale segno di riconoscimento della vigilanza svolta, oltre la divisa propria dell'Associazione XXXX approvata dalla Questura;
- 2) Le caratteristiche dell'abbigliamento, dei segni distintivi e d'identificazione dei mezzi utilizzati dai volontari durante l'espletamento della vigilanza in parola, non devono essere tali da ingenerare confusione con quelli degli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale.

Art. 7 - Organizzazione delle attività di vigilanza

- 1) Il Comune di Voghiera, unitamente al responsabile dell'Associazione XXXX concordano, anche in via informale ed in base alle esigenze del territorio, un programma operativo di massima per l'attività di vigilanza delle Guardie appiedate o a bordo di veicoli.
- 2) Ad ogni pattuglia di Guardie volontarie sono assegnati una zona di vigilanza, un orario di operatività e una specifica attribuzione.
- 3) Le attività di vigilanza, in conformità e per gli effetti previsti nell'art. 3, sono svolte esclusivamente nelle giornate prestabilite, nella zona e negli orari comandati, salvo esigenze particolari da concordare.
- 4) Le attività di vigilanza in abiti borghesi, per motivi specifici e determinati, sono previamente autorizzate dal Comune di Voghiera.
- 5) Ciascuna pattuglia delle Guardie Volontarie, composta da almeno 2 persone, al termine di ogni singola attività, compila un "rapporto giornaliero", preferibilmente su supporto informatico, in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute. Detto rapporto sarà consegnato alla segreteria della propria associazione che ne cureranno la trasmissione in via informatica, entro 48 ore, alla Polizia Locale o ad apposito ufficio segnalato.
- 6) Ogni Guardia Volontaria è dotata di un blocchetto di verbali e di un prontuario delle infrazioni, che devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante le attività.
- 7) Oltre ai mezzi di trasporto propri di ciascuna Guardia volontaria, le associazioni di volontariato mettono a disposizione i propri mezzi di trasporto per l'esecuzione delle attività.

Art. 8 - Norme di comportamento

- 1) Ogni Guardia Volontaria, durante l'espletamento delle attività di vigilanza nei siti specifici ed aree insistenti nel territorio comunale, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative, dalle direttive regionali in materia, dal Regolamento delle singole associazioni approvato dal Questore di Ferrara e deve ottemperare alle disposizioni ricevute dal Comando di Polizia Locale.
- 2) Le Guardie volontarie, nell'esecuzione delle attività di vigilanza, devono:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento imparziale ed obiettivo in ogni circostanza e rispettoso dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla loro riservatezza protezione dei dati personali;
 - b) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - c) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo all'attività di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - d) collaborare, nei limiti delle rispettive competenze, con la Polizia Locale e con le Forze dell'Ordine;
 - e) svolgere le attività esclusivamente nel sito e negli orari assegnati;
 - f) qualificarsi sia verbalmente, sia mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento e del decreto di nomina a Guardia particolare volontaria, da portare sempre al seguito;

- g) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, i segni distintivi in conformità di quanto prestabilito nell'art.6;
- h) non recare con sé armi di alcun tipo, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi, né strumenti di autodifesa - bombolette spray, sfollagente, ecc;
- i) redigere un rapporto giornaliero delle attività di vigilanza svolte;
- j) effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni ricevute, compilando in modo chiaro e completo i verbali, quando opportuno supportati da documentazione fotografica di cose e non persone;
- k) redigere i verbali di infrazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, quando possibile alla presenza dell'interessato, cui va rilasciata copia; qualora la contestazione immediata non sia possibile, la Guardia volontaria deve indicarne i motivi, per iscritto, nel verbale stesso;
- l) consegnare i verbali di violazione redatti, recapitandoli tempestivamente al Comando di Polizia o al Tecnico incaricato dal Comune di Voghiera nei termini temporali e secondo le specifiche modalità determinati dall'Ufficiale delegato al coordinamento della vigilanza volontaria; il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/1981 dovrà altresì essere consegnato e sottoscritto dagli accertatori in originale o tramite posta certificata;
- m) utilizzare e conservare con cura i blocchi dei verbali di accertamento d'infrazione;
- n) annotare i chilometri percorsi a bordo del veicolo utilizzato nello svolgimento della vigilanza, indicando con precisione, nell'apposito foglio di marcia, il chilometraggio iniziale e quello finale di ogni attività giornaliera;
- o) rispettare scrupolosamente, nella guida dei veicoli utilizzati durante la vigilanza, le norme che disciplinano la circolazione stradale;
- p) riferire, senza ritardo, al Comando di Polizia Locale o ad altro organo di polizia giudiziaria, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ambientale, integrino fattispecie di reato o che, comunque, possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;
- q) informare immediatamente il Comando di Polizia Locale, dell'eventuale smarrimento del blocchetto dei verbali di accertamento d'infrazione.

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

1) Ferme restando le responsabilità civili e penali, la Guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza o delle norme di comportamento di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, sarà soggetta alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa che potranno consistere in un richiamo verbale o scritto come in una segnalazione alla Questura o alla Prefettura che ha rilasciato in decreto di nomina.

Art. 10 – Coordinamento dei programmi d'intervento

1 L'Associazione XXXX predispone i programmi per l'esecuzione dell'attività di vigilanza in accordo con la Polizia Locale ed il Comune di Voghiera, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli stessi, concordando, compatibilmente col numero delle Guardie volontarie disponibili, quali e quanti siti/aree sottoporre a controllo.

Art. 11 - Obbligazioni specifiche del Comune di Voghiera

1) Il Comune, oltre a quanto già previsto in altre parti della Convenzione, s'impegna anche a:

- a) concorrere alla promozione delle iniziative aventi gli scopi divulgativi relativi alla presente convenzione;
- b) coordinare, mediante il Comando di Polizia Locale, nei limiti delle disponibilità del rimborso di cui all'art.4, le attività di vigilanza ambientale delle Guardie Volontarie nei siti e negli orari specifici, indicati;
- c) predisporre e organizzare le attività di informazione e aggiornamento delle Guardie, in collaborazione con l'Associazione XXXX;
- d) assicurare l'intervento di personale del Corpo Polizia Locale a supporto delle Guardie volontarie impegnate nella vigilanza dei siti, nei casi in cui esse segnalino al Comando fatti che integrino fattispecie nell'ipotesi di reato;
- e) effettuare il monitoraggio delle attività prestate, al fine di liquidare all'Associazione XXXX il rimborso delle spese per l'attività svolta, secondo quanto specificato all'art. 4.

Art.12 – Obbligazioni specifiche dell'Associazione

1) L'Associazione XXXX assicura che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegnano, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comando Polizia Locale o al Comune di Voghiera o altro Incaricato da questo appositamente delegato, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni delle Guardie volontarie.

2) L'Associazione XXXX garantirà, indicativamente, 2 uscite al mese, salvo ulteriori richieste in periodi specifici indicati dallo stesso Comune o dalla Polizia Locale, ciascuno effettuato con una pattuglia, composta di almeno 2 operatori, della durata di circa tre ore.

3) L'Associazione XXXX garantisce l'idonea copertura assicurativa delle Guardie Particolari Giurate Volontarie per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di competenza, per la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale, relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 13 - Risoluzione

1) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata violazione o inadempimento agli impegni assunti.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione qualora l'Associazione:

- violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni anche comunali;
- venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modificazione del suo assetto, tale da fare venire meno il rapporto fiduciario col Comune.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 14 - Spese contrattuali

1) Le spese riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Voghiera.

Verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986) ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro competente

1) Le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

2) Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria – Foro di Ferrara.

Art.16 - Clausola Privacy

1) Le parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni scambiati in relazione e in dipendenza del presente accordo saranno trattati nell'osservanza delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 o GDPR e del Codice per la protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, e, in particolare, nel rispetto dei principi di finalità, necessari età, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità.

Art. 17 - Rinvio alla normativa

1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Voghiera

Il

(f.to digitalmente)

Per l'Associazione

Il

(f.to digitalmente)